

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del reg. Data 11/05/2021	OGGETTO: Imposta di soggiorno – modifiche al regolamento Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio comunale n. 80 del 6/11/2021
---	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **undici**, del mese di **Maggio**, alle ore **17:30** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato Presidente.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.
Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
GABERSCEK	Lucia	X		ABBATE	Salvatore		X
LOMBARDO	Ruggero	X		RUSSOTTI	Maria Grazia		X
CARPITA	Andrea		X	STERRANTINO	Giuseppe		X
CALTABIANO	Alessandra	X		CULLURA'	Alessandra		X
PASSALACQUA	Marcello	X		GIARDINA	Claudio	X	
BROCATO	Salvatore	X		RANERI	Giuseppa	X	
FARACI	Manfredi	X		D'AVENI	Antonio	X	
BENIGNI	Piero	X		CILONA	Salvatore	X	

Assegnati n. 16 Presenti n. 11
In carica n. 16 Assenti n. 5

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Interviene il Consigliere Brocato il quale propone il Prelievo del punto IV posto all'o.d.g.

Prende la parola il Consigliere D'Aveni, il quale dichiara di essere a favore della proposta di prelievo. Ricorda di essere stato bacchettato per aver, nel passato, chiesto il prelievo di alcuni punti.

Il Presidente mette ai voti la citata proposta di prelievo.

Il Consiglio Comunale, approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente del Consiglio, quindi, dichiara aperto il dibattito sul punto.

Interviene l'Assessore Corvaia, il quale relaziona sull'argomento, illustrando le modifiche proposte.

Prende la parola il Consigliere Brocato, il quale da lettura del verbale della competente commissione consiliare permanente.

Interviene il Consigliere Benigni, il quale illustra dettagliatamente gli emendamenti presentati ed allegati alla proposta di deliberazione.

Prende la parola il Consigliere D'Aveni, il quale sottolinea che la Bagarre non lo spaventa. A suo parere, il regolamento sull'imposta di soggiorno andava firmato dal Sindaco. Ricorda che in passato si è discusso, più volte, di imposta di soggiorno, di guardia di finanza e di posti auto. Ricorda di aver invitato l'assessore precedente ad effettuare un controllo, al fine di verificare eventuali sacche di evasione. Sottolinea che gli operatori economici debitori dell'imposta non possono chiedere alcunché al Comune. Illustra gli emendamenti che intende presentare, spiegandone le motivazioni in fatto ed in diritto. È del parere che le tariffe andavano inserite in delibera, al fine di evitare confusione ai cittadini.

Interviene il Consigliere Cilona, il quale è del parere che la scadenza per la determinazione delle tariffe, debba essere anticipata al 30 giugno.

Interviene la Responsabile del Settore Finanziario, la quale evidenzia che trattasi di una proposta non realizzabile tecnicamente, poiché i termini per l'approvazione delle tariffe, coincidenti con quelli riferiti all'approvazione di bilancio, sono inderogabili.

Prende la parola il Consigliere Benigni, il quale spiega che l'intendimento del Consigliere Cilona ha una finalità meramente organizzativa. Nutre alcuni dubbi in merito alla fattibilità tecnica dell'emendamento proposto dal Consigliere Cilona.

Interviene il Consigliere Cilona, il quale è del parere che l'idea dell'atto unico è un fatto positivo. Con riferimento alle case vacanze, si rende necessario, a suo parere, porre in essere dei controlli approfonditi. Deposita un emendamento.

Prende la parola il Consigliere D'Aveni, il quale, rivolgendosi all'Assessore Corvaia, ricorda che l'impegno consisteva nel verificare che i parcheggi per il carico e scarico della merce fossero utilizzati correttamente. Con riferimento all'emendamento, trattasi, a suo parere, di un incentivo per il versamento dell'imposta, estensibile anche alle altre entrate comunali. Deposita un emendamento.

Il Presidente illustra i pareri espressi sugli emendamenti presentati in corso di seduta. Si passa alla votazione degli emendamenti.

Emendamento n. 1. Il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti, espressi dai Consiglieri Comunali presenti per alzata di mano, lo approva.

Emendamento n. 2

Il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti, espressi dai Consiglieri Comunali presenti per alzata di mano, lo approva.

Emendamento n. 3

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 4 (Minoranza), Contrari n. 10 (Maggioranza), espressi dai Consiglieri presenti per alzata di mano, non lo approva.

Emendamento n. 4

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 4 (Minoranza), Contrari n. 10 (Maggioranza), espressi dai Consiglieri presenti per alzata di mano, non lo approva.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Consigliere D'Aveni, il quale evidenzia che le osservazioni scritte a margine del parere tecnico non servono a nulla, trattandosi di valutazioni di natura politica assolutamente inopportune. A suo parere, l'emendamento è fastidioso per qualcuno. Sulla deliberazione di cui trattasi, dichiara di votare contro, ricordando che arriverà il momento in cui sarà necessario avvalersi anche dell'opposizione.

Interviene il Consigliere Carpita, il quale dichiara di votare a favore della deliberazione in discussione. Precisa che il bando riferito al Palazzo dei Congressi, a breve, sarà pubblicato, essendo pronto.

Prende la parola il Consigliere Cilona, il quale evidenzia che il proprio emendamento aveva come finalità, la tutela degli operatori turistici, essendo stato bocciato non si comprende per quale violazione di legge. Dichiara di essere preoccupato per il futuro dell'ente. Dichiara di votare contro.

Interviene il Consigliere Benigni, il quale evidenzia che lo strumento per ottenere la riscossione dell'imposta, esiste, essendo disciplinato all'art. 10 del regolamento in discussione. Pertanto, a suo parere, sarebbe stato inopportuno votare l'emendamento n. 3. Con riferimento all'emendamento n. 4, condivide i pareri contrari espressi dagli uffici. Dichiara di votare a favore della proposta di deliberazione in argomento, auspicando che possano ritornare tempi migliori.

Prende la parola il Consigliere Brocato, il quale si dichiara soddisfatto del lavoro effettuato. Illustra le novità proposte e dichiara di votare a favore della deliberazione. Evidenzia che la tassa di soggiorno è riscossa quasi al 94%. Ringrazia l'ex Assessore Ferraro per il proficuo lavoro effettuato.

Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi che precedono;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), contrari n. 4 (Giardina, Raneri, D'Aveni, Cilona), espressi dai consiglieri presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) **Approvare** la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Proposta di delibera di Consiglio comunale predisposta su iniziativa dell'Assessore al Bilancio
Nunzio Corvaia

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - Modifiche al Regolamento Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 6/11/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha introdotto la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire l'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- il gettito derivante dall'applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il Comune di Taormina ha introdotto, con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 6/11//2012, l'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 01/1/2013.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 (pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) ha modificato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, inserendo il nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere, altresì, con il comma 4 del medesimo art. 180, è stato modificato l'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi o locazioni turistiche;
- la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. 34/2020 concerne il ruolo dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nonché dei locatori turistici in merito al ruolo di responsabile del pagamento per i gestori e l'applicazione del regime sanzionatorio tributario per gli inadempimenti riguardanti i riversamenti e la dichiarazione cumulativa;

DATO ATTO CHE

- il nuovo comma 1-ter dispone che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; egli è inoltre responsabile della presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale ed è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e della sanzione

prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 per omesso, parziale o ritardato pagamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato;

- i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale; infatti la normativa statale delinea il quadro generale, ma lascia all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio e nell'ambito di tale disciplina, si ritiene opportuno mantenere le disposizioni che prevedono comunicazioni mensili sull'entità dell'imposta, sul numero degli ospiti e degli esenti.
- Tali comunicazioni sono infatti ritenute necessarie per la tenuta ordinata e regolare dell'andamento del gettito e delle conseguenti previsioni di bilancio, nonché per la conoscenza di flussi turistici;

RILEVATO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha sempre la potestà di effettuare i controlli sulla regolare e integrale riscossione e fedele dichiarazione dell'imposta, nonché sul tempestivo e totale pagamento. A tal fine, tra l'altro, può chiedere, anche a fini di monitoraggio all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (inviati dai gestori tramite l'apposita piattaforma informatica, utilizzata anche per le informazioni relative ai flussi turistici).
- si evidenzia, pertanto, la necessità di modificare il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 06/11/2012, per aggiornarlo alle modifiche normative intervenute, facendo salva in ogni caso l'autonomia normativa comunale;
- occorre, in base al principio di gradualità dell'imposta, meglio articolare le tariffe concernenti le strutture ricettive dei B&B in base alla classificazione regionale così come regolamentato dal decreto assessorato del Turismo Regione Siciliana del 15/2/2017;
- che si rende necessario meglio articolare l'azione deterrente agli illeciti derivanti dalle violazioni al Regolamento per l'Imposta di Soggiorno mediante una coerente graduazione delle sanzioni amministrative rapportate alla gravità della violazione;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il nuovo Regolamento avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso e della relativa delibera di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive operanti nel territorio taorminese, così come previsto dall'articolo 4 comma 3 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23;

PRESO ATTO dei verbali del 7 gennaio 2019 e dell'11 gennaio 2019 relative agli incontri tenuti con le Associazioni dei gestori delle strutture ricettive, (da ultimo incontro nel mese di gennaio 2020, incontro del 6 febbraio 2020 e incontro 18 febbraio 2021) così come previsto dall'articolo 4 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23

VISTO

- l'articolo 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388;
- l'articolo 3 comma 2 della legge 2000 n. 212;
- l'articolo 7 bis del Dlgs 18/8/2000 n. 267;

- l'articolo 4 del Dlgs 14/3/2011 n. 23;
- l'articolo 4 del Dlgs 24/4/2017 n. 50;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 6/11//2012 istitutiva dell'imposta di soggiorno;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 11/9/2015 avente ad oggetto
- l'aumento dell'imposta di soggiorno;
- il testo aggiornato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, come modificato dal presente atto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
- il TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che qui si intendono integralmente riportate, le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2020, coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, allegato alla presente deliberazione;
- 2) La presente deliberazione ed il Regolamento così aggiornato saranno trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in osservanza all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, ai fini della pubblicazione sul sito informatico dello stesso;
- 3) Il nuovo Regolamento avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso e della relativa delibera di approvazione nel suddetto sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011;
- 4) Di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive,;
- 5) Di dare atto infine che il precedente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2012, sarà mantenuto in vita per gli obblighi sorti anteriormente e sino a conclusione dei relativi adempimenti.
- 6) Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi alla Città Sig. Leo Mangano.

Taormina, 20/04/2021

Assessore al Bilancio
Nunzio Corvaia



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Taormina 22 Aprile 2021

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Città
(Sig. Leo Mangano)



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Taormina 22 Aprile 2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Dott.ssa Angela La Torre)



Imposta di Soggiorno

Modifiche al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 80 del 6.11.2012

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, ed altre tipologie ricettive situate nel territorio di Taormina, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo – L.R. N. 27 del 06/04/1996 - (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, marina resort, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, ed ogni altra attività ricettiva comunque denominata, ubicati nel territorio del Comune di Taormina.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. L'imposta decorre dall'1 gennaio 2013.

Articolo 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Taormina, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 1.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso il quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 3 bis – Codice identificativo di riferimento (CIR)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme di irregolarità, ai sensi dell'art. 13 quater, comma 4 della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, (disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) l'Amministrazione Comunale assegnerà a tutte le strutture extralberghiere (individuata all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento) un codice alfanumerico denominato "Codice Identificativo di Riferimento" che risulterà acquisibile al momento del rilascio delle credenziali al portale dell'Ufficio Tourist Tax e costituirà parte integrante di un elenco.

Il Codice Identificativo di Riferimento riporterà la sigla della tipologia di attività extralberghiera seguita da una serie di numeri, per esempio:

Casa vacanza (in forma imprenditoriale) CAV0000

Bed and Breakfast (in forma imprenditoriale e non) BB0000

Affittacamere (in forma imprenditoriale) AC0000

Locazioni Brevi (in forma imprenditoriali e non) LB0000

Albergo Diffuso (in forma imprenditoriale e non) AD0000

2. Il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) dovrà essere indicato in maniera visibile su tutti gli strumenti utilizzati ai fini pubblicitari, promozione e commercializzazione dell'offerta nonché comunicato ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e a quelli che gestiscono portali telematici che avranno l'obbligo di inserirlo nell'annuncio.

3. L'omessa e/o incompleta indicazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) comporterà l'applicazione, in capo al titolare dell'immobile, di una sanzione amministrativa prevista in euro 500.00 (euro cinquecento/00)

Articolo 4 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Taormina.

2. I minori entro il dodicesimo anno di età.

3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1.

4. Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.

5. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e del periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle strutture ricettive stesse o dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti, anche se ospitati in altra struttura ricettiva. I partecipanti agli Educational Tours organizzati da Tour Operatore Agenzie di Viaggio a scopo promozionale. Giornalisti che rappresentano testate nazionali ed internazionali e di settore ospitati dalle strutture ricettive, che attraverso i loro articoli promuovono la Città di Taormina, nonché gli operatori delle troupe televisive (il tutto dovrà essere accompagnato da apposita documentazione).

7. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.

8. Gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia Statali e Locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio. Le esenzioni di cui ai punti 3 e 4 dovranno essere

attestate e dimostrate dai gestori delle Strutture ricettive di cui all'art.1 con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm..

9. Sono altresì esclusi dal pagamento dell'imposta:

- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e loro accompagnatori;
- gli studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio, inerenti la Città di Taormina ed il suo territorio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione;
- artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- ospiti di eventi organizzati dal Comune di Taormina o da Enti e/o Istituzioni comunali;
- membri di corpi diplomatici, gli ambasciatori, i consoli e gli agenti diplomatici delle nazioni estere;
- membri di delegazioni o singoli delegati provenienti da città gemellate con Taormina.

Articolo 5 - Misura dell'Imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi in ciascun trimestre solare.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. In caso di mancata deliberazione entro il 31 dicembre o comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione, si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

Articolo 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta.

1. Il Gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, inserendovi i relativi dati.
2. Il Responsabile del pagamento dell'imposta individuato all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, di seguito denominato "gestore", è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, nonché della presentazione della dichiarazione e degli altri adempimenti previsti nei commi seguenti.
3. Il Gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione e della misura dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni e sanzioni previste, affiggendo altresì in appositi spazi l'informativa necessaria. Il gestore deve riscuotere l'imposta e rilasciarne quietanza.
4. Il Gestore deve inoltre comunicare al Comune perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, i seguenti dati:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
 - e) l'imposta dovuta.
 - f) le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso dell'interessato (art.24, comma 1, lettera a), del D.Lgs n°193/2003 – Codice in materia di protezione dei dati).
 - g) eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli.

La comunicazione deve essere trasmessa, per via telematica, previo accreditamento, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura. La comunicazione dovrà essere compilata anche in assenza di presente nella struttura.

5. Il Gestore della struttura è responsabile della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 /2020, che dovrà essere trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Il Gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

7. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, il gestore deve pagare al Comune, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al mese precedente, come indicato nel successivo articolo 6.

8. Il Gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, al pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

9. Il Gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Taormina atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

10. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.

11. I soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal presente Regolamento.

Articolo 7 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori. Il Gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo pagamento al Comune, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il Gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, in favore del Comune di Taormina, attraverso:

- bonifico sul conto di tesoreria comunale;

- i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario o postali pubblicati resi disponibili dal Comune.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele dichiarazione sono emessi, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

4. L'Ufficio comunale competente in materia di attività produttive dovrà trasmettere, con cadenza mensile, l'elenco aggiornato delle strutture recettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:

a) intimare ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica - ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;

c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento;

d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.. (Alloggiati Web, ecc.).

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. (pari al trenta per cento dell'importo non versato)

4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 4, del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva - Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle successive scadenze. La richiesta di compensazione dovrà essere presentata al Comune che dopo aver eseguito le dovute verifiche rilascerà apposita autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro16,53.

Articolo 12 – Contenzioso - Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

3. Se le funzioni relative alla gestione e riscossione dell'imposta verranno svolte da un soggetto terzo, dotato di tutti i requisiti di legge per svolgere tali attività, sarà possibile designare, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionali relativa all'imposta di soggiorno, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' istituito un *Osservatorio Permanente*(tavolo tecnico) formato dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composto:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore al Turismo;
- Due Rappresentanti delle Associazioni Alberghiere aventi sede nella Città di Taormina;
- Un Rappresentante delle altre categorie oggetto dell'applicazione del presente Regolamento, costituite in Associazione;
- Un Rappresentante della minoranza consiliare;
- Le decisioni dell'Osservatorio Permanente hanno carattere consultivo.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

4. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 06/11/2012, continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (19/05/2020) e per gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti, la cui scadenza si verifica prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 2. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.

Art. 16 – Norme di rinvio

Si applicano le disposizioni dell'art. 1 commi da 158 a 168 della Legge n.296/2006;

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento delle entrate.



COMUNE DI TAORMINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 9 del 27 Aprile 2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione alla Giunta Comunale avente ad oggetto
**IMPOSTA DI SOGGIORNO – Modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno
approvato con delibera di Consiglio Comunale n 80 del 06/11/2012**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Taormina, composto dai sottoscritti Dott.ssa Liliana Di Stefano, Dott. Davide Bonifacio e Rag. Giuseppe Cianci nominati con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 10/09/2020, chiamato ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ricevuta in data 22 aprile 2021 e, dietro richiesta di codesto Collegio, integrata in data odierna. Il Collegio alle ore 19,30 si riunisce in video conferenza per formulare il parere di cui in oggetto.

Richiamati

- l'art. 4, del D.L.gs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) il quale prevede la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- le disposizioni recate dall'art. 180 comma 3 e 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che ha modificato la disciplina dell'imposta di soggiorno per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere e le locazioni brevi o locazioni turistiche;
- **Tenuto conto:**
- che i citati comma 3 e 4 dell'art. 180 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento Comunale lasciando autonomia regolamentare.
- che l'Amministrazione Comunale ha sempre la potestà di effettuare i controlli sulla regolare e integrale riscossione, sulla fedele dichiarazione, nonché sul tempestivo e totale pagamento.
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

Rilevato:

- che si evidenzia la necessità di modificare il vigente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 06/11/2012, per aggiornarlo alle modifiche normative intervenute;

- che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati espressi in data 22.04.2021 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile dell'Area Servizi alla Città Sig. Leo Mangano, e regolarità contabile dal Responsabile dell' Area Economica Finanziaria Dott.ssa Angela La Torre;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso e della relativa delibera di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

Visto

- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che

- il suddetto regolamento è formulato:
 - nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
 - nel rispetto del requisito della **completezza**;
- che il suddetto regolamento:
 - è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Esprime

in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.Lgs n. 267/2000,

Parere Favorevole in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto **IMPOSTA DI SOGGIORNO – Modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n 80 del 06/11/2012**

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Liliana Distefano
Dott. Davide Bonifacio
Rag. Giuseppe Cianci



Città di Taormina
Città Metropolitana di Messina

1

All. " A "

**EMENDAMENTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:**

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Modifiche al Regolamento Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 6/11/2012

I sottoscritti Consiglieri Comunali

- 1) BENIGNI PIERO
- 2) BLO CATO S.
- 3) FAPA MANFREDI
- 4) RUSSOTTI MARIA EMILIA
- 5) STERBANTINO GIUSEPPE
- 6) GABERSUEK LUCIA
- 7) CARPIA ANDREA
- 8) DESSANDREA GIUSEPPE
- 9) SALVATORE AGOSTO
- 10) RULLERO LOMBARDO
- 11) MARCELLO PASSALICCHIA

Firma

[Handwritten signatures of the council members listed on the left, each on a horizontal line.]

CHIEDONO DI EMANDARE

La Proposta di deliberazione in oggetto indicata come segue:

Art. 2 comma 2 cassare " consecutivi " e inserire " usufruiti durante l'anno solare " ,

NELLA MEDESIMA STRUTTURA RICETTIVA



Città di Taormina

Città Metropolitana di Messina

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica

Data 11.05.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Data 11-05-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 11-05-2021

Il Collegio dei Revisori dei conti



Città di Taormina

Città Metropolitana di Messina

2

All. " B "

EMENDAMENTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Modifiche al Regolamento Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 6/11/2012

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Firma

- 1) BENIGNI PIRO
- 2) PROATO S.
- 3) FARACI MANFREDI
- 4) RURROTTI MARIA GRAZIA
- 5) STERRELLINO GIUSEPPE
- 6) GABERSCEK LUCIA
- 7) CARPITA ANDREA
- 8) ALESSANDRA CAUSABINO
- 9) MAURIZIO ALBANE
- 10) RUGGERO LOMBARDO
- 11) MARCELLO FASCALACCA

CHIEDONO DI EMANDARE

La Proposta di deliberazione in oggetto indicata come segue:

Art. 4 comma 6 " **cassare** " ogni 25 partecipanti" e " **inserire** " ogni 9 partecipanti dandone comunicazione all'ufficio comunale preposto con la dichiarazione mensile " ,



Città di Taormina

Città Metropolitana di Messina

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica

Data 11.05.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Data 11-5-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 11-05-2021

Il Collegio dei Revisori dei conti

BH. 3

Aggiungere all' Art 9 Statuti il
Comma 5 de testo:

"Non possono essere autorizzate,
canoniche, ampliare le
Strutture Ricettive de protezione
in modo illegittimo l'imposte di
Soggiorno versate dai Soggetti periti"

Tramite n/05/21

Aut. V. An



Amo. Cult
Gen. S. P. Rauer

Si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni condizioni:

E' auspicabile che il vincolo di cui all'emanando citato sia esteso alle posizioni tributarie ed extra tributarie del cittadino e/o operatore economico, mediante verifica sul corretto adempimento del pagamento di imposte, tasse, tariffe e canoni di pertinenza comunale.

Torremino 11.5.2021



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere "FAVOREVOLE" tenuto conto delle osservazioni riportate nel parere di regolarita' tecnica.

TORREMINA, 11-5-2021

IL RESP. FINANZ.


PARERE COLLEGIO REVISORI

Si esprime parere "favorevole" tenuto conto delle osservazioni riportate nel parere di regolarita' tecnica

Liberatore Di Stefano





U

Comune di Taormina
Provincia di Messina

oggetto: Modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale Nr. 80 del 5.11.2012.

Emendamento n.

ART. 5. Comma 3

Sostituire il 31 Dicembre con il 30 giugno e non il 31 dicembre la mancata deliberazione conferma le tariffe per l'anno precedente.

Taormina 11/05/2021.

I Consiglieri

Szill Scibora

D (DAVOLI)
SCOR

~~Sulla modifica in oggetto non è possibile rilasciare parere in quanto non si può emendare un regolamento già approvato con deliberazione di C.C. n° 80 del 6.11.2012~~

Taormina 11.5.2021

Ry

Con riferimento alle proposte di cui in oggetto,
si esprime parere tecnico contrario poiché
i termini entro cui poter approvare tariffe e
aliquote di competenza dell'Ente Locale risultano
essere inderogabili.

Reps

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere "NON FAVOREVOLE" per le motivazioni
riportate nel parere di regolarità tecnica.

TADRMINA, 11-05-2021

IL RESP. FINAN.


PARERE COLLEGIO REVISORI

Si esprime parere "non favorevole" per i motivi
riportati nel parere di regolarità tecnica

Terminata 11-05-2021

Liliana Di Stefano







Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina

I Commissione Consiliare Permanente

Verbale N.2

Il giorno dieci del mese di maggio ²⁰²¹ si è riunita la Prima Commissione Consiliare Permanente per discutere i seguenti Ordini del Giorno:

1) IMPOSTA DI SOGGIORNO – Modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 06/11/2012;

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO:

1) Adeguamento compenso al Collegio dei Revisori;

2) Approvazione schema Regolamento Contabilità

3) Affidamento in concessione, per la durata di 5 anni, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie, nonché del supporto della gestione volontaria delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Taormina.

Alle ore 11e 30, orario previsto di inizio della seduta, è presente solo il Presidente il quale rinvia l'inizio alle ore 12:00.

Alle ore 12: sono presenti:

S. Brocato	Presidente
P. Benigni	Componente
M. Faraci	Componente (in sostituzione di Sterrantino)
M.G. Russotti	Componente (in sostituzione di Lombardo)
Ass.re N. Corvaia	
Dott.ssa La Torre	
Rag. L. Mangano	

Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente Brocato dichiara aperta la seduta. Presiede e verbalizza il Presidente Brocato.

- Si inizia da 1° punto all'O.d.G. : "IMPOSTA DI SOGGIORNO – Modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 06/11/2012"; introduce l'argomento il Presidente, riferendo il lungo iter che ha avuto la proposta durante la quale è intercorsa una approfondita interlocuzione con i rappresentanti di categoria. *CORVAIA RELAZIONE*. Entrando nel dettaglio della proposta il consigliere Benigni ricorda che era stato preso un accordo in sede di interlocuzione con le categorie degli albergatori di rivedere il punto che riguardava la esenzione per gli accompagnatori/autisti dei gruppi turistici. A tal proposito presenta un emendamento che prevede la esenzione ~~totale~~ *totale* del pagamento per gli accompagnatori/autisti che accompagnano gruppi di minimo 9 persone che alloggiano a Taormina purché muniti di documento di attestazione. Vista la presenza di Mangano e La Torre viene richiesto il parere specifico ai due Responsabili di Area che si dichiarano favorevoli a patto sottolinea la La Torre che il Responsabile dell'attività ricettiva ne dia comunicazione all'ufficio competente dell'Ente nella dichiarazione mensile. Anche l'Organo di Revisione a cui viene richiesto il parere si esprime favorevolmente.

Dopo ampia discussione la Commissione vota all'unanimità la proposta di delibera compreso l'emendamento che ovviamente deve essere sottoposto al Consiglio Comunale previo parere dell'Organo di Revisione.

- Si passa a trattare il 2° punto all'O.d.G.(primo nell'ordine aggiuntivo) : Adeguamento compenso al Collegio dei Revisori.

Relaziona la La Torre spiegando che si è resa necessario procedere ad un adeguamento in base alla Legge del 10 settembre 2020 che prevedeva di adeguare i compensi in base alla classe del Comune di appartenenza.

Nel Comune di Taormina, com'è noto, per le competenze a cui sono sottoposti i componenti del Collegio che fungono come supporto consultivo, propositivo ecc., per quanto espresso dall'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e visto le competenze che investono il problema del Piano di Riequilibrio, il ritardo sui Bilanci e non ultimo i rapporti con le Partecipate, ha reso necessario questo adeguamento.

La commissione dopo essere stata edotta sull'ammontare del compenso e sulle refluenze che esso comporta sul Bilancio si dichiara all'unanimità favorevole.

- Si passa a trattare il 3° punto all'Od.G. (secondo dell'aggiuntivo): Approvazione schema Regolamento Contabilità.

Relaziona la La Torre e spiega l'argomento partendo dalla necessità di adeguare alle nuove normative (Decr. Legge 118 del 2011) il vecchio regolamento che era datato al 1999.

Nell'ampia relazione la responsabile d'aria rappresenta le novità del Documento Unico di Programmazione che fissa gli obiettivi dell'Amministrazione spalmati in 3 anni , e dell'introduzione del PEG che assegna le risorse adeguate ai Responsabili d'Area necessari per raggiungere gli obiettivi per il loro servizi.

Sull'argomento la Commissione si determina approvando il punto all'unanimità.

- Si passa a trattare il punto 4 all'O.d.G.(terzo dell'aggiuntivo): "Affidamento in concessione, per la durata di 5 anni, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie, nonché del supporto della gestione volontaria delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Taormina."

Relaziona sull'argomento il Responsabile d'Aria Leo Mangano il quale illustra i principi basilari dell'atto; l'Assessore Corvaia rappresenta che certamente sarebbe stato necessario addivenire alla votazione sull'argomento in momenti più consoni ma comunque, come indicato più volte dai Revisori, auspica che la proposta venga approvato al più presto.

La discussione sull'argomento è piuttosto articolata ed animata se non altro per il momento temporale critico in cui cade la ~~decisione~~ ^{FASE ATTUATIVA (RISPOSTA)} della Delibera.

Comunque la Commissione, coerentemente alle indicazione della Corte dei Conti e quindi del Collegio dei Revisori, reputa all'unanimità di determinarsi favorevolmente riguardo la votazione in sede di Consiglio.

La seduta si conclude alle ore 14:00.

Taormina li, 10/05/2021

Il Presidente
Dott. Salvatore Brocato



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

Gaberscek Lucia



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Bartorilla



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE